



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 217 del 04/06/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 49 del 04 Giugno 2020

OGGETTO: TARI ANNO 2020 – DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO IN ACCONTO.

Il giorno Quattro del mese di Giugno 2020, alle ore 12,15 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il ViceSegretario dell'Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: TARI ANNO 2020 – DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO IN ACCONTO.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. **02** del **08/03/2018**, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

- con deliberazione di C.C. nr. **05** del **09/06/2019** è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'Interno nella seduta del 06/08/2019;

- con decreto del Ministro dell'Interno n. **83235** del **02/09/2019** è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'Anno 2018, con determinate prescrizioni;

- con deliberazione di C.C. n. **12** del **22/11/2019** è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio **2018** e bilancio pluriennale **2018/2020**, ai sensi dell'art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

- con deliberazione di C.C. n. **01** del **26/01/2020** è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario **2018**;

- con deliberazione di C.C. n. **10** del **17/03/2020** è stato approvato il bilancio di previsione **2019/2021**;

- l'art. 107, comma 1, lett. b), del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 (G.U. n. 110 del 29/04/2020, S.O. n. 16), ha differito al **30/06/2020** il termine per l'approvazione del rendiconto **2019**;

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020 (G.U. n. 110 del 29/04/2020, S.O. n. 16), ha ulteriormente differito al **31/07/2020** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2020/2022**;

- CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell' Imposta Unica Comunale IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 2020, l' Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all' Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l' altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, e che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

- **RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall' Ente territorialmente competente e rimette all' ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- **VISTO** il comma 5 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge, prevede che: "i Comuni possono, in deroga all' art. 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L' eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'Anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- CONSIDERATO che:

- la legge n. 27 del 24/04/2020, art 107, comma 4, ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 18/2020 disponendo il differimento al **31 luglio 2020** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall' art. 151 del TUEL. Nel testo iniziale del D.L. il differimento era fissato al 31 maggio 2020. Il differimento al 31 luglio 2020 è dettato, per espressa disposizione di legge" in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID 19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di Enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione **2020 (31 luglio 2020)**;

- **RITENUTO**, quindi, in proposito opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire l' approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno **2020** (che sarebbero comunque applicabili solamente per la liquidazione delle rate della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020) lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza;

- **VALUTATO** che nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e della determinazione delle tariffe **2020**, occorre prevedere l'incasso in acconto del tributo;

- **RITENUTO** disporre che per l'anno **2020** la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI, sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno **2019** e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno **2020**;

- **VISTA** la deliberazione n. **01 del 03 maggio 2019** con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il “ Piano Finanziario e tariffe della TARI 2019”;

- **RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno di stabilire, nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario TARI **anno 2020** e delle relative tariffe, che la riscossione a titolo di acconto del tributo comunale sui rifiuti sia effettuato, per l'anno **2020**, nella misura **del 80%** della tariffa vigente per la TARI **nell'anno 2019**, mentre la rata di saldo verrà calcolata sulla base della tariffa definitiva **TARI 2020** stabilita con apposita deliberazione comunale, oltre al tributo provinciale;

- **DATO ATTO** che appare opportuno fissare le seguenti scadenze delle tre rate di acconto e della rata di saldo nel modo seguente:

- **1° RATA acconto con scadenza 31 luglio 2020**
- **2° RATA acconto con scadenza 30 settembre 2020**
- **3° RATA acconto con scadenza 30 novembre 2020**

La rata unica avrà scadenza 31 luglio 2020.

- **4° rata a saldo con scadenza 26 febbraio 2021**

- **VISTO** il nuovo MTR approvato da ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019;

- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

- **VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014);

- **VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “ Bilancio di previsione dello Stato per l'Anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022”;

- **VISTO** il Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 02 del 29/04/2014, nella sezione relativa alla TARI vigente;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
D E L I B E R A**

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che deve intendersi materialmente approvata;

2) Per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2020 della TARI occorre determinare il pagamento dell'acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini della TARI 2019, oltre il tributo provinciale;

3) Di stabilire la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi:

- la prima comprendente tre rate, relative all'ACCONTO, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 prevedendo un ammontare dell'80% della TARI 2019;
- la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020;

4) Di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento dell'ACCONTO della TARI 2020, in 3 rate aventi cadenza bimestrale e con scadenza a fine mese:

- 1° RATA con scadenza 31 luglio 2020
- 2° RATA con scadenza 30 settembre 2020
- 3° RATA con scadenza 30 novembre 2020

La rata unica avrà scadenza 31 luglio 2020.

5) di provvedere all'eventuale conguaglio/saldo della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e secondo la delibera n. 158 del 05/05/2020 tenendo conto dei contenuti obbligatori entro il **26 febbraio 2021**;

6) di stabilire altresì, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune;

8) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: TARI ANNO 2020 – DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO IN ACCONTO.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 04/06/2020. **Il Responsabile del Servizio II^ sostituto (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 04/06/2020. **Il Responsabile del Servizio II^ sostituto (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 04/06/2020. **Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **04/06/2020**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **04/06/2020**.

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **04/06/ 2020**.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

